



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SASSARI  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Maria Angioni all'udienza del **giorno 20.6.2017** ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Mediante lettura del dispositivo nella causa civile di primo grado iscritta al n. 761/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

T R A

**BOE Elisa** rappresentata e difesa dagli avv.ti Rita Marongiu e Tullio Cuccaru in virtù di procura in atti

**RICORRENTE**

E

**ABACO S.p.A.** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rizzardo Del Giudice in virtù di procura in atti

**RESISTENTE**

**Motivi della decisione**

Con ricorso depositato in data 24.3.2016 Elisa Boe ha convenuto in giudizio Abaco S.p.A. deducendo che: ha prestato e presta la propria attività lavorativa nell'ambito dell'appalto per la riscossione dei tributi ICP e DPA del Comune di Sassari alle dipendenze delle diverse concessionarie che si sono succedute nella gestione del servizio; era stata assunta originariamente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato in data 1.7.2004 dalla AIPA S.p.a. e successivamente, a seguito dell'avvicendamento nella gestione dell'appalto,



ha lavorato alle dipendenze delle successive concessionarie (Serfin Srl già Serfin Spa, Censum S.r.l., SORIT S.p.A già CORIT Spa); alla data di scadenza del contratto di appalto tra SORIT S.p.A. e il Comune di Sassari, era inquadrata nel 2° livello del C.C.N.L. commercio applicato al rapporto ed aveva maturato un'anzianità di servizio pari a 11 anni, corrispondenti secondo la disciplina contrattuale a n. 3 scatti di anzianità, e risultava iscritta al fondo di previdenza da oltre due anni, svolgendo le mansioni descritte nel ricorso;

In data 6 agosto 2015 il Comune di Sassari aggiudicò l'appalto per la riscossione dei tributi ICP e DPA a ABACO S.p.A. mediante la procedura di cottimo fiduciario la cui scadenza è stata più volte prorogata fino all'attualità; oggetto dell'appalto aggiudicato alla Abaco S.p.A. era identico, in termini qualitativi e quantitativi, a quello precedentemente gestito da SORIT S.p.A.; in data 10/8/2015 Abaco ha proposto alla parte ricorrente la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 10/8/2015 al 5/10/2015 prorogato più volte sino alla data del deposito del ricorso, con orario di lavoro a tempo parziale 50%, ed inquadramento nel livello 3 del C.C.N.L. applicato al rapporto, senza riconoscere gli scatti di anzianità maturati nel corso dei precedenti rapporti di lavoro; la ricorrente si era trovata costretta ad accettare le condizioni contrattuali sopra indicate al solo scopo di non perdere il lavoro e per provvedere al sostentamento della propria famiglia, diffidando, tuttavia, il datore di lavoro ad adeguare le posizioni giuridiche economiche del rapporto di lavoro in essere a quelle già praticate dalla precedente concessionaria SORIT S.p.A.

Deducendo che alla fattispecie risulta applicabile il disposto dell'art. 63 comma 4 dlgs 112/1999 e dell'art. 52, comma 61 L. 448/2001 che prevede una speciale "clausola di salvaguardia" a tutela dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'appalto dalla ditta uscente, la ricorrente ha affermato il suo diritto ad essere mantenuta in servizio dal subentrante concessionario, senza soluzione di continuità, con il medesimo profilo professionale, livello di inquadramento e anzianità maturata alla data del passaggio, oltre che inalterate le condizioni relative all'orario di lavoro.

Rivendicando il diritto al pagamento delle differenze retributive spettanti (per scatti di anzianità e dell'orario di lavoro full time anziché part time al 50%) la



ricorrente ha chiesto la condanna di Abaco S.p.A. "2) previo accertamento del diritto ad essere assunta alle medesime condizioni giuridiche ed economiche già praticate dalla concessionaria uscente SORIT S.p.A.; 3) dichiarare tenuta la ABACO S.p.A. ad assumere la parte ricorrente alle condizioni di cui sopra, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato, con la conservazione degli scatti di anzianità maturati alla data di cessazione del precedente rapporto, meglio descritte nella parte espositiva e, per l'effetto, costituire il rapporto di lavoro tra le parti alle condizioni predette; 4) ordinare alla società resistente di reintegrare la parte ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte o in mansioni equivalenti; 5) condannare la Abaco S.p.A. a corrispondere a parte ricorrente le differenze tra il trattamento retributivo precedentemente percepito alle dipendenze della Sorit della retribuzione effettivamente corrisposta dalla Abaco S.p.A., quantificate in € 11.229,78 alla data del 10/8/2015 sino alla data del deposito del ricorso, nonché al pagamento delle differenze retributive successivamente maturate, per i titoli rappresentati nella parte espositiva nel conteggio in atti e fino alla emananda sentenza e ciò, ove del caso, anche a titolo risarcitorio e da perdita di *chance*; 6) in via subordinata condannare la società datrice di lavoro al pagamento della somma veriore accertanda in corso di causa, per i titoli indicati nella parte espositiva del ricorso, ove del caso anche determinando la retribuzione spettante alla parte ricorrente per l'attività lavorativa prestata ai sensi dell'art 36 costituzione, condannando la società datrice di lavoro al pagamento della differenza tra quanto così determinato e quanto effettivamente percepito, per i titoli di cui è controversia;

7) condannare la Abaco S.p.a. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente come descritti in parte espositiva, in conseguenza del demansionamento subito, da liquidarsi in via equitativa anche secondo i criteri indicati nella parte espositiva, e comunque in misura non inferiore a 10.000,00 euro, salvo adeguamento sino alla cessazione della condotta demansionante; oltre accessori.

\*\*\*\*\*



Costituitasi in giudizio Abaco S.p.A. ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto, deducendo che il servizio di riscossione ICP e DPA era stato affidato a Abaco S.p.A. in modo provvisorio per due soli mesi con determinazione del 4 agosto 2015; con determinazione del 9 settembre 2015 il servizio è stato aggiudicato definitivamente al RTI costituito tra Abaco S.p.A. (capogruppo) e Engeneering tributi s.p.A. per il periodo dal 1/11/2015 al 29/2/2016, poi prorogato; a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, la società resistente aveva dovuto provvedere alla ricollocazione del personale alle dipendenze della precedente concessionaria, al fine di armonizzare e rendere compatibile detto assorbimento, anche solo parziale, con l'organizzazione aziendale prescelta da Abaco S.p.A. e con la situazione di aggiudicazione di urgenza e di difficoltà economica del Comune di Sassari; la società, per le dedotte esigenze di organizzazione del servizio, ha proposto alla ricorrente l'assunzione a decorrere dal 6/8/2015 con contratto a termine, part-time al 50% e inquadramento nel livello terzo del C.C.N.L. di settore; la ricorrente aveva accettato detta proposta lavorativa sottoscrivendo il relativo contratto di assunzione e le successive proroghe, mentre nessun altro soggetto, oltre ai lavoratori già in forze alle dipendenze di Sorit S.p.A., era stato assunto.

In diritto la resistente ha sostenuto che l'articolo 15 del capitolato speciale di cui alla delibera di concessione del servizio di accertamento e riscossione IPC e DPA non impone alla società che subentra nella concessione l'obbligo di assumere automaticamente il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria dei servizi, obbligo che sarebbe in contrasto con la libertà di iniziativa economica privata, ma soltanto un diritto di precedenza dei lavoratori della precedente concessionaria del servizio di riscossione ad essere assunti alle dipendenze del nuovo appaltatore. Tanto meno detta clausola comporta l'obbligo, per l'impresa aggiudicataria, di assumere a tempo indeterminato in forma automatica e generalizzata tutti i dipendenti dell'impresa cessante e alle stesse condizioni contrattuali (orario di lavoro ed inquadramento tra gli altri elementi) di cui gli stessi godevano alle dipendenze della precedente concessionaria. Negando che il disposto di cui all'art. 63, 4° co. dlgs 112/1999 possa essere applicato al caso in esame, trattandosi di norma riferita solo alle concessionarie dello Stato e non degli Enti Locali, Abaco S.p.A. ha comunque



contestato l'interpretazione della predetta norma proposta dalla parte ricorrente (nei termini di obbligo di assunzione alle medesime condizioni contrattuali praticate dal concessionario uscente) ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti unitamente agli atti introduttivi, e con gli altri documenti prodotti successivamente, in particolare il contratto a tempo indeterminato stipulato tra le parti con decorrenza 1.10.2016 a seguito della conferma triennale dell'aggiudicazione intervenuta il 29/9/2016.

All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e previo deposito di note conclusive delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza con motivi contestuali di cui il giudice ha dato lettura.

Deve preliminarmente darsi atto della cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda volta ad ottenere l'assunzione a tempo indeterminato, posto che, come risulta dal documento in atti e dalle dichiarazioni rese nell'interesse di parte ricorrente all'odierna udienza, risulta che parte ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze di ABACO S.p.A. in epoca successiva al deposito del ricorso e, precisamente, a seguito della aggiudicazione triennale del servizio in favore della resistente.

Tanto premesso, ritiene il giudice che le ulteriori domande svolte dalla ricorrente – la quale sostanzialmente rivendica il diritto ad essere assunta dalla Abaco S.p.A. alle medesime condizioni giuridiche ed economiche già praticate da Sorit S.p.A., concessionario uscente del servizio di accertamento riscossione di ICP e DPA per conto del Comune di Sassari e del conseguente diritto a percepire le differenze retributive maturate - non sono fondate e devono essere respinte alla stregua delle argomentazioni che seguono.

A sostegno della domanda parte ricorrente ha dedotto l'esistenza di una clausola di salvaguardia imposta dall'articolo 15 del capitolato speciale che prevede che *“l'operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio si impegna, in caso di cambio di gestione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del D.Lgs. N°163/06 (codice dei Contratti), ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, le unità di*



*personale in organico presso il precedente appaltatore a titolo di soci lavoratori o dipendenti” e dall’art. 63, 4° co. dlgs 112/1999 che prevede che “Il personale che, alla scadenza o cessazione del rapporto di concessione, risulta iscritto da almeno due anni al relativo fondo di previdenza, ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuità”. Detta norma sarebbe applicabile non solo ai concessionari dello Stato ma anche a quelli degli enti locali in virtù dell’art. 52, comma 61 della L. 448/2001 che così recita “L’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali”.*

Tale interpretazione non è condivisibile.

Non è rinvenibile nell’art. 15 del capitolato speciale né nell’art. 63, 4° comma citato un obbligo, in capo al concessionario subentrante, di assumere i lavoratori che già lavoravano alle dipendenze del concessionario uscente alle medesime condizioni di cui godeva presso il precedente datore di lavoro.

Il dato letterale della norma di legge e di quella contrattuale che disciplina la fattispecie, invero, non sostengono l'opzione ermeneutica suggerita dal ricorrente.

Dalle norme la cui applicazione è invocata nel caso di specie discende, invero, unicamente un obbligo, in capo alla subentrante concessionaria (anche presso gli enti locali come disposto dall’art. 54, comma 61 L. 448/2001) di mantenere inalterato il livello complessivo di occupazione della precedente gestione in un settore, come quello in esame, caratterizzato da frequenti avvicendamenti nella figura delle società aggiudicatrici del servizio di riscossione.

Nessuna disposizione normativa tra quelle invocate né un principio generale rinvenibile nel sistema giuridico impongono al concessionario subentrante il mantenimento delle condizioni giuridiche ed economiche della precedente gestione né tale obbligo appare compatibile, in assenza di una esplicita ed univoca disposizione normativa o contrattuale che lo preveda, con il principio costituzionale che garantisce la libertà di iniziativa economica privata.



Le modifiche organizzative apportate da Abaco S.p.A. alla gestione del servizio (che non necessariamente devono implicare innovazioni tecnologiche o logistiche ma possono anche concretizzarsi con una più funzionale organizzazione del lavoro, sorretta dalla peculiare capacità imprenditoriale del nuovo concessionario) hanno reso non necessario l'apporto lavorativo del ricorrente per un orario full time ma solo per il ridotto orario di cui al contratto a tempo indeterminato intercorso tra le parti (e prima del contratto a termine). Tale scelta organizzativa non è sindacabile dal giudice in assenza di una norma di legge che imponga l'obbligo di mantenimento delle condizioni giuridiche ed economiche dei contratti in essere presso il concessionario uscente.

Il ricorso deve essere, quindi, respinto.

Stante la natura interpretativa della presente decisione, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.

PQM

- Dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla sola domanda avente ad oggetto il diritto all'assunzione a tempo indeterminato;
- rigetta per il resto il ricorso;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Seguirà il deposito della motivazione entro il termine di 60 giorni.

Sassari, 20.6.2017

Il giudice

*dott.ssa Maria Angioni*



